

COMUNE DI BICINICCO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è dovuta al Comune di Bicinicco, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Art. 3 Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bicinicco, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 Aliquote

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. A decorrere dall'anno 2015, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs. n° 360/1998, viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale nelle seguenti misure:

SCAGLIONE DI REDDITO	ALIQUOTA %
da 0 a 15.000 euro	0,3
da 15.000 a 28.000 euro	0,45
da 28.000 a 55.000 euro	0,6
da 55.000 a 75.000 euro	0,7
oltre 75.000 euro	0,75

3. Le aliquote di cui al punto 2) s'intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

4. Le predette aliquote diventeranno efficaci dal momento della loro pubblicazione sul portale dell'Amministrazione finanziaria, www.finanze.gov.it, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2002.

5. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 6 Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art.1 del D.Lgs. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 1 comma 143 della L.27/12/2006 n° 296 e successive modifiche.

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad €. 12.000,00. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati ad imposizione.

Art. 8 Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile della variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.

Art. 10 Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2015.